



Fédération der Schweizer Psychologinnen und Psychologen
Fédération Suisse des Psychologues
Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi

Statuto

Stato: 30 giugno 2018

Colophon

Federazione Svizzera delle
Psicologhe e degli Psicologi (FSP)
Effingerstrasse 15
3008 Berna
fsp@fsp.psychologie.ch
www.psychologie.ch

Redazione

Segreteria generale FSP

Layout

KARGO Kommunikation, Berna

INDICE DEL CONTENUTO

I. NOME E SEDE	4
II. SCOPO	5
III. QUALITÀ DI SOCI	6
IV. ASSOCIAZIONI AFFILIATE	7
V. ORGANI	8
VI. FINANZE	16
VII. PUBBLICAZIONI	16
VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	16
IX. DISPOSIZIONI FINALI	17

I. NOME E SEDE

Art. 1

Nome, forma giuridica

¹ Con il nome «Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi» (di seguito FSP) è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero.

Sede

² La FSP ha sede a Berna.

II. SCOPO

Art. 2

Scopo

¹ La FSP, in qualità di organizzazione mantello, tutela tramite lo standard FSP di cui all'art. 4 cpv. 2 gli interessi professionali degli psicologi e delle psicologhe che operano in Svizzera.¹ Si impegna per migliorare l'attrattiva e il prestigio delle professioni della psicologia.

La FSP è un organo attivo, a livello politico e sociale, al servizio della salute psichica e di un sano sviluppo personale e della capacità funzionale di tutti. Promuove la diffusione e l'applicazione delle conoscenze e competenze del settore psicologico e si impegna inoltre a salvaguardare l'etica e la qualità della categoria professionale.

Compiti

² Il compiti della FSP comprendono le seguenti attività:

- a. salvaguardare gli interessi di natura economica e professionale dei soci;
- b. incentivare la psicologia nei suoi contenuti scientifici e professionali;
- c. promuovere le relazioni tra le diverse componenti della psicologia e le loro applicazioni;
- d. promuovere la formazione professionale in psicologia, in particolare la formazione postgraduale e continua tramite l'istituzione, tra l'altro, di certificazioni relative alle qualifiche;
- e. salvaguardare i contenuti etici e qualitativi delle prestazioni psicologiche tramite un codice deontologico vincolante per i soci;
- f. salvaguardare il pubblico da un'utilizzazione abusiva della psicologia;
- g. fare in modo che alla psicologia venga data la dovuta attenzione nelle questioni sanitarie e di politica sociale;

- h. valorizzare l'immagine degli psicologi e psicologhe nell'opinione pubblica;
- i. incentivare la ricerca e la relativa applicazione nel campo della psicologia nonché la diffusione appropriata delle più recenti scoperte in ambito psicologico;
- j. incentivare la collaborazione degli psicologi e psicologhe con esponenti di prestigio e organizzazioni note di discipline e professioni correlate nonché con altre istituzioni nazionali ed estere;
- k. promuovere le nuove leve;
- l. preservare la diversità linguistica e culturale degli psicologi, in particolare riconoscendo i vari approcci formativi, le diverse pratiche professionali e le specializzazioni.

III. QUALITÀ DI SOCI

Art. 3

Categorie di soci

¹ La FSP prevede le seguenti categorie di soci:

- a. soci ordinari;
- b. soci onorari.

Art. 4

Soci ordinari

¹ Sono considerati soci ordinari della FSP i membri ordinari di un'associazione affiliata ai sensi dell'articolo 9 dello statuto che soddisfano lo standard della FSP.

Standard FSP

² Soddisfa lo standard della FSP chi ha ottenuto una laurea o un master in psicologia presso un'accademia svizzera (università o scuola universitaria professionale)² o chi ha ottenuto un titolo di una scuola universitaria equivalente all'estero. I dettagli sono disciplinati nel regolamento di ammissione.

Titolo

³ Solo i soci sono legittimati ad utilizzare il titolo di Psicologa FSP/Psicologo FSP.

Diritto di voto

⁴ Ogni socio dispone di un voto in occasione della votazione assembleare.

¹ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

² Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 25 giugno 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012.

Registro professionale

⁵ Sul suo sito Internet la FSP tiene un registro professionale accessibile al pubblico (Registro FSP) di tutti i soci ordinari (psicologo/a FSP) che riporta nome, cognome, località dell'indirizzo per la corrispondenza e, eventualmente, il titolo di specializzazione FSP. I soci ordinari hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione, ossia esigere di non figurare nel registro.³

Art. 5

Soci onorari

¹ L'Assemblea dei delegati può nominare soci onorari persone che si sono distinte in modo particolare nell'ambito della psicologia, delle professioni psicologiche o in favore della FSP.

Esenzione contributiva

² I soci onorari sono esenti da ogni genere di contributo.

Diritti e obblighi

³ Ai soci onorari spettano, con la sola eccezione dell'obbligo di versare i contributi, gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari.

Art. 6

Ente di ammissione

¹ Le associazioni affiliate fungono da ente di ammissione, le cui decisioni devono essere ratificate dalla Segreteria generale della FSP.⁴ Uno specifico regolamento stabilisce i dettagli operativi.

Art. 7

Perdita della qualità di socio

¹ La qualità di socio si perde:

- a. in caso di esclusione per mancato adempimento degli obblighi finanziari;
- b. in seguito all'uscita da tutte le associazioni affiliate;
- c. se le associazioni cantonali e professionali alle quali il socio appartiene non vengono più riconosciute come associazioni affiliate o sono sciolte;
- d. in caso di esclusione dovuta a violazione dell'obbligo di diligenza professionale, in caso di gravi contravvenzioni al codice deontologico o agli interessi della FSP;
- e. se si scopre che la qualità di socio è stata ottenuta in base a informazioni false;
- f. in caso di morte.

Uscita

² L'uscita è possibile per la fine dell'anno civile osservando un termine di disdetta di tre mesi.⁵

Estinzione di diritti e doveri

³ La perdita della qualità di socio comporta l'estinzione di tutti i diritti e i doveri nei confronti della FSP, in particolare qualsivoglia diritto di avvalersi delle qualifiche conferite dalla FSP e del patrimonio dell'associazione.

³ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

⁴ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

⁵ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 26 giugno 2010, in vigore dal 1° luglio 2010.

IV. ASSOCIAZIONI AFFILIATE

Art. 8

Associazioni affiliate

Sono considerate Associazioni affiliate della FSP le associazioni cantonali e regionali riconosciute e le Associazioni professionali riconosciute.

Art. 9

Soci ordinari delle Associazioni affiliate

¹ Sono considerati soci ordinari di un'Associazione affiliata i soci che soddisfano lo standard FSP. I soci straordinari di associazioni affiliate non possono diventare soci della FSP.

Eccezione pensionati⁶

² In via eccezionale i soci di un'Associazione affiliata, conforme allo standard FSP, non devono essere soci ordinari della FSP se hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento ai sensi della LAVS e se non esercitano più un'attività professionale nel campo della psicologia.

Eccezione SGP/SSP⁷

³ In via eccezionale la Società Svizzera di Psicologia non è obbligata di accettare laureati di scuole universitarie professionali come membri ordinari.

Art. 10

Soci straordinari di Associazioni affiliate

Sono considerati soci straordinari di un'Associazione affiliata i soci che non soddisfano lo standard FSP. I soci straordinari di un'Associazione affiliata non possono diventare soci della FSP.

Art. 11

Riconoscimento di associazioni affiliate

¹ Per essere riconosciute come associazioni affiliate della FSP, le associazioni devono adeguare il loro statuto alle condizioni FSP.

Revoca del riconoscimento

² In caso di mancato rispetto delle decisioni della FSP o di grave violazione degli obblighi di un'associazione affiliata nei confronti della FSP, quest'ultima ha facoltà di revocare il riconoscimento all'associazione affiliata.

Art. 12

Statuto giuridico

¹ Le Associazioni affiliate della FSP sono enti giuridici autonomi con statuto e organi propri.

Identificazione

² Le Associazioni affiliate alla FSP sono autorizzate ad aggiungere al nome della loro associazione la menzione «Associazione cantonale» o «Associazione professionale della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi FSP».

Art. 13

Collaborazione con la FSP

Consultazione

¹ La FSP consulta le Associazioni affiliate non appena queste vengono direttamente coinvolte nell'attività della FSP.

Coordinamento

² La FSP coordina i progetti delle Associazioni affiliate che sono di interesse comune.

Comunicazioni

³ Le Associazioni affiliate comunicano tempestivamente alla FSP eventuali cambiamenti relativi ai soci, agli organi direttivi e allo statuto.

6 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 26 giugno 2010, in vigore dal 1° luglio 2010.

7 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 25 giugno 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012.

V. ORGANI

Art. 14

Organi

Gli organi della FSP sono:

- a. l'Assemblea plenaria, composta delle totalità dei soci;
- b. l'Assemblea dei delegati;
- c. la Conferenza presidenziale;
- d. il Comitato direttivo;
- e. le commissioni dell'Assemblea dei delegati;
- f. le commissioni del Comitato direttivo;
- g. l'Organo di conciliazione;⁸
- h. l'Ufficio di revisione;
- i. la Segreteria generale.

ASSEMBLEA PLENARIA

Art. 15

Risoluzioni adottate dall'Assemblea plenaria

¹ Le risoluzioni plenarie sono adottate in forma scritta da tutti i soci aventi diritto di voto.

Competenza dispositiva

- ² a. Il 10 % dei soci ordinari può esigere che le decisioni dell'Assemblea dei delegati siano sottoposte a votazione plenaria.
- b. L'Assemblea dei delegati può anche, a maggioranza di oltre due terzi dei votanti, decidere di sottoporre a votazione plenaria le proprie decisioni.

Termine

³ La richiesta di votazione plenaria deve essere presentata alla Segreteria generale entro i 60 giorni che seguono la pubblicazione delle decisioni.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 16

Assemblea dei delegati

¹ L'Assemblea dei delegati è costituita dai delegati delle associazioni affiliate.

Numero di delegati

² Ogni associazione affiliata invia per lo meno una delegata/un delegato all'Assemblea dei delegati. A partire da 101 soci ordinari FSP è possibile inviare due delegati, a partire da 201 soci FSP è possibile inviarne al massimo tre.

Numero di voti⁹

- ³ a. Ogni unità completa o frazionata composta da almeno 10 soci (soci ordinari) dell'associazione affiliata genera un voto all'Assemblea dei delegati. Una delegata/un delegato rappresenta un minimo di uno fino ad un massimo di tutti i voti di un'associazione affiliata.
- b. Se un socio appartiene contemporaneamente a più associazioni, nel calcolo del voto/dei voti dei delegati delle associazioni affiliate viene considerata solo la percentuale di voti corrispondente, laddove la percentuale di voti è proporzionale al numero di appartenenze del socio. Il termine di riferimento per la presa in considerazione di un'appartenenza in qualità di socio è la data che precede di 14 giorni l'Assemblea dei delegati.
- c. Il totale dei voti è la somma delle unità, complete o frazionate, composte da almeno 10 soci (soci ordinari) di tutte le associazioni affiliate.

Condizioni di eleggibilità

⁴ Sono eleggibili come delegati delle associazioni affiliate solo i soci ordinari FSP che non fanno già parte del Comitato direttivo della FSP.

⁸ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 26 giugno 2010, in vigore dal 1° luglio 2010.

⁹ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013.

Art. 17

Competenza

¹ L'Assemblea dei delegati determina i fondamenti della politica della FSP, sorveglia l'attività delle sue commissioni e del Comitato direttivo e adotta le decisioni statutarie vincolanti per tutti i soci.

Mansioni e competenze

² L'Assemblea dei delegati ha le seguenti mansioni e competenze:

- a. decisioni sulla modifica dello statuto;
- b. approvazione delle linee direttrici, comprese linee guida costantemente aggiornate per lo sviluppo a lungo termine delle professioni psicologiche;¹⁰
- c. approvazione del programma di legislatura;
- d. accettazione del rapporto annuale del Comitato direttivo e delle commissioni e scarica dei conti annuali;
- e. approvazione dei conti annuali previa audizione della Commissione della gestione e dell'Ufficio di revisione;
- f. determinazione dei contributi dei soci;
- g. riconoscimento o disriconoscimento di associazioni affiliate su richiesta del Comitato direttivo;
- h. ;¹¹
- i. approvazione dei regolamenti e delle direttive delle commissioni conformemente agli art. 31-37;
- j. approvazione dei regolamenti che rientrano nel suo ambito di competenza, in particolare del regolamento interno;
- k. disposizione di una votazione plenaria conformemente all'art. 15 cpv. 2b;
- l. elezione della presidente/del presidente e della vicepresidente/del vicepresidente o di due co-presidenti (co-presidenza);¹²
- m. elezione dei membri del Comitato direttivo;
- n. elezione dei membri delle commissioni conformemente agli art. 31, 32 e 33;
- o. elezione dei presidenti di commissione in base agli art. 34 e 37;¹³
- p. elezione dell'Ufficio di revisione;
- q. nomina dei soci onorari;
- r. approvazione delle modifiche al Regolamento di ammissione.¹⁴

Art. 18

Convocazione

¹ L'Assemblea dei delegati ordinaria viene convocata dal Comitato direttivo per una seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

Richiesta di iscrizione all'ordine del giorno

- ² a. Le richieste di iscrizione all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto al Comitato direttivo al massimo entro i 90 giorni che precedono l'Assemblea
- b. Gli organi legittimati a presentare la richiesta sono il Comitato direttivo, i delegati e, per le questioni normative che rientrano nel loro ambito di competenza, le commissioni del Comitato direttivo.
- c. Si possono presentare solo richieste per attività che rientrano nell'ambito di competenza dell'Assemblea dei delegati ai sensi dell'art. 17.

Invito

³ L'invito deve essere spedito almeno 8 settimane prima dell'Assemblea e deve contenere, oltre all'ordine del giorno, tutti i documenti già disponibili relativi della seduta.

Argomenti non all'ordine del giorno

⁴ Non si può deliberare su argomenti che non sono all'ordine del giorno, fatta eccezione per l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno in vista della successiva Assemblea dei delegati.

Assemblea straordinaria dei delegati

⁵ L'Assemblea straordinaria dei delegati può essere convocata dal Comitato direttivo, dalla Conferenza presidenziale, dall'Ufficio di revisione o da almeno un quinto dei voti dei delegati.

Art. 19

Presidenza

L'Assemblea dei delegati è presieduta dalla presidente/ dal presidente della FSP, in caso di impedimento si fa capo alla vicepresidente/al vicepresidente. In caso di co-presidenza, la presidenza viene assunta da uno dei due co-presidenti per tutta la durata dei lavori oppure viene ripartita tra i due.¹⁵

¹⁰ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013.

¹¹ Abrogato giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013.

¹² Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

¹³ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013.

¹⁴ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

¹⁵ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

Art. 20

Deliberazioni

- ¹ Tutte le Assemblee dei delegati validamente convocate sono autorizzate a deliberare indipendentemente dal numero dei delegati presenti.
- ² L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti espressi.
- ³ Al primo turno le elezioni avvengono a maggioranza assoluta (tra i voti presenti). Dal secondo turno si applica la maggioranza relativa (dei voti espressi).
- ⁴ Le modifiche dello statuto o la fusione con altre associazioni necessitano della maggioranza di due terzi dei voti espressi.
- ⁵ Gli scrutini e le votazioni sono pubblici. È possibile esigere una votazione segreta o uno scrutinio segreto con i due terzi dei voti dei delegati.

Art. 21

Verbale

La Segreteria generale stende un verbale delle decisioni adottate. Il verbale viene pubblicato in lingua tedesca, francese e italiana.

CONFERENZA PRESIDENZIALE

Art. 22

Conferenza presidenziale

- ¹ La Conferenza presidenziale rappresenta l'anello di congiunzione tra le associazioni affiliate e la FSP.

Composizione

- ² La Conferenza presidenziale è composta:
 - a. dai presidenti delle Associazioni affiliate o dai loro facenti funzione;
 - b. dal Comitato direttivo FSP con facoltà consultiva;
 - c. dall'amministratrice/amministratore con facoltà consultiva.

Numero di voti¹⁶

- ³ a. Ogni unità, completa o frazionata, composta da almeno 10 soci (soci ordinari) dell'associazione affiliata genera un voto nella Conferenza presidenziale. Una delegata/un delegato rappresenta un minimo di uno fino ad un massimo di tutti i voti di un'associazione affiliata
- b. Se un socio appartiene contemporaneamente a più associazioni, nel calcolo del voto/dei voti delegati delle associazioni affiliate viene considerata solo la percentuale di voti corrispondente, laddove la percentuale di voti è proporzionale al numero di appartenenze del socio. Il giorno di riferimento per la presa in considerazione di un'appartenenza in qualità di socio è la data che precede di 14 giorni Conferenza presidenziale.
- c. Il totale dei voti è la somma delle unità, complete o frazionate, composte da almeno 10 soci (soci ordinari) di tutte le associazioni affiliate.

Art. 23

Mansioni e competenze

La Conferenza presidenziale ha le seguenti mansioni:

- a. approvazione del programma annuale e degli obiettivi annuali;
- b. approvazione del budget;
- c. preparazione delle attività dell'Assemblea dei delegati;
- d. discussione sulle questioni fondamentali che concernono la psicologia come scienza e professione oppure che concernono la federazione;
- e. scambio di informazioni tra le associazioni affiliate e la FSP;
- f. creazione e soppressione di titoli di specializzazione e di qualifiche complementari.¹⁷

Art. 24

Convocazione

La Conferenza presidenziale si tiene almeno due volte all'anno. L'invito avviene per iscritto almeno 14 giorni prima della data prevista per la seduta, con indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 25

Direzione

La Conferenza presidenziale è diretta dalla presidente/dal presidente della FSP. In caso di impedimento la seduta è diretta dalla vicepresidente/dal vicepresidente o da un altro membro del Comitato direttivo. In caso di co-presidenza, la direzione della conferenza viene assunta da uno dei due co-presidenti per tutta la durata dei lavori oppure viene ripartita tra i due.¹⁸

Art. 26

Decisioni

- ¹ Le decisioni della Conferenza presidenziale sono valide se è presente almeno il 50 % delle associazioni affiliate.
- ² La Conferenza presidenziale decide a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 27

Verbale

La Segreteria generale stende un verbale delle decisioni. Il verbale viene trasmesso ai presidenti e ai delegati.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 28

Comitato direttivo

¹ Il Comitato direttivo è l'organo strategico di gestione della FSP.

Composizione

² Il Comitato direttivo è costituito da una presidente/ un presidente, una vicepresidente/un vicepresidente o una co-presidenza¹⁹ e da tre a cinque altri membri.

Criteri di eleggibilità

³ Il Comitato direttivo è composto esclusivamente da soci FSP.

Durata del mandato

⁴ Il Comitato direttivo viene eletto per 4 anni. Può essere rieletto due volte.

Conflitti di interesse

⁵ I membri del Comitato direttivo FSP non possono esercitare funzioni direttive nelle associazioni affiliate.

Art. 29

Mansioni e competenze

Il Comitato direttivo ha le seguenti mansioni:

- a. elaborazione delle linee direttrici all'attenzione dell'Assemblea dei delegati;
- b. elaborazione del programma di legislatura all'attenzione dell'Assemblea dei delegati;
- c. redazione dei conti annuali;
- d. elaborazione del programma annuale, degli obiettivi annuali e del budget da sottoporre alla Conferenza presidenziale;
- e. vigilanza sull'applicazione delle delibere degli organi;
- f. rappresentanza della FSP verso l'esterno;
- g. controlling strategico;
- h. regolamentazione del diritto di firma;
- i. vigilanza sulla gestione della Segreteria generale;
- j. elezione e scarico dell'amministratrice/amministratore;
- k. elezione dei membri delle commissioni del Comitato direttivo;
- l. elezione di conciliatrici e conciliatori;²⁰
- m. creazione di gruppi di progetto o di lavoro, definizione del loro mandato e direzione dei lavori;
- n. approvazione di modifiche agli statuti delle associazioni affiliate;

¹⁷ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013.

¹⁸ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

¹⁹ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

²⁰ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 26 giugno 2010, in vigore dal 1° luglio 2010.

- o. preparazioni dell'Assemblea dei delegati e della Conferenza presidenziale;
- p. gestione di tutte le questioni non attribuite esplicitamente ad un altro organo;
- q. espulsione di soci il cui comportamento danneggia gravemente l'immagine e la reputazione delle FSP

Art. 30

Modalità di lavoro

¹ Il Comitato direttivo si riunisce con la frequenza richiesta dalle mansioni da svolgere.

Decisioni

² Il Comitato direttivo decide a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità è determinante il voto della presidente/del presidente. In caso di co-presidenza è determinante il voto della persona che presiede la seduta.²¹

Direzione delle sedute

³ Le sedute del Comitato direttivo sono dirette a turno dai membri del Comitato direttivo della FSP.²²

Amministratrice/amministratore

⁴ L'amministratrice/amministratore e la/il sua/o rappresentante partecipano con voce consultiva alle sedute del Comitato direttivo.²³

Verbale

⁵ Viene redatto un verbale della seduta del Comitato direttivo.

COMMISSIONI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 31

Commissione della gestione

¹ La Commissione della gestione (CG) controlla la gestione ufficiale degli organi sulla base delle disposizioni normative (ordinamento giuridico generale, statuto, regolamenti, delibere di organi prioritari) e controlla i conti annuali (revisione interna).

² La Commissione della gestione redige ogni anno un rapporto all'attenzione dell'Assemblea dei delegati.

³ La Commissione della gestione è costituita da tre fino ad un massimo di cinque membri, che non devono appartenere a nessun altro organo della FSP ad eccezione dell'Assemblea dei delegati.

⁴ Le mansioni e le competenze della Commissione della gestione sono stabilite in un regolamento che dev'essere approvato dall'Assemblea dei delegati.

Art. 32

Commissione deontologica

¹ La Commissione deontologica (CD)²⁴ si occupa dei principi etici della professione e di questioni riguardanti il codice deontologico. Funge da organo di conciliazione della FSP.

² La commissione redige ogni anno un rapporto all'attenzione dell'Assemblea dei delegati.

³ La commissione è composta da almeno cinque membri fino ad un massimo di nove.²⁵

⁴ Le mansioni e le competenze della commissione sono stabilite in un regolamento che dev'essere approvato dall'Assemblea dei delegati.

²¹ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

²² Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

²³ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

²⁴ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 26 giugno 2010, in vigore dal 1° luglio 2010.

²⁵ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013.

Art. 32bis²⁶**Sanzioni e misure**

¹ La commissione può sancire le seguenti sanzioni e misure:

- a. ammonimento;
- b. multa fino a Fr. 25'000;
- c. espulsione;
- d. frequentazione di corsi di formazione continua;
- e. frequentazione di ore di supervisione.

Le sanzioni e le misure possono essere accumulate.

² In caso di condanna i costi processuali possono essere addossati in tutto o in parte al contenuto del ricorso.

Art. 33**Commissione di ricorso**

¹ La Commissione di ricorso (CR) decide in ultima istanza sugli appelli e ricorsi contro le decisioni di tutte le commissioni o contro le decisioni del Comitato direttivo relative all'esclusione di un membro.

² La Commissione di ricorso redige ogni anno un rapporto all'attenzione dell'Assemblea dei delegati.

³ La Commissione di ricorso è composta da almeno cinque membri fino ad un massimo di sette e dispone di una segreteria indipendente dalla Segreteria generale della FSP.²⁷

⁴ Le mansioni e le competenze della commissione sono stabilite in un regolamento che dev'essere approvato dall'Assemblea dei delegati.

⁵ Per le attività della FSP che rientrano nel campo d'applicazione della legge federale sulle professioni psicologiche, la Commissione funge da autorità giudiziaria indipendente di diritto pubblico.²⁸

COMMISSIONI DEL COMITATO DIRETTIVO**Art. 34²⁹****Art. 35³⁰****Commissione della formazione**

¹ La Commissione della formazione si occupa delle questioni inerenti alla formazione postgraduale e continua nel campo della psicologia.

² È composta da 5 a 9 soci della FSP. Il presidente della Commissione della formazione è eletto dall'Assemblea dei delegati, gli altri membri dal Comitato direttivo. La Commissione della formazione si autocostruisce. Può, nello specifico, designare 1 o 2 vicepresidenti e formare sotto-commissioni. La Commissione della formazione può interpellare altri esperti.

³ I compiti e le competenze della Commissione della formazione sono definiti nel Regolamento sulla formazione postgraduale e continua. Il Regolamento richiede l'approvazione dell'Assemblea dei delegati.

⁴ Il Comitato direttivo può fissare ulteriori regolamenti e definirne i dettagli.

⁵ Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto della presidenza sarà preponderante.

Art. 36³¹**Art. 37****Commissione di redazione**

¹ La Commissione di redazione (CoRe) concepisce la parte tematica scientifica della rivista *Psychoscope* e ne è responsabile. L'attività della commissione si basa sull'apposito statuto di redazione.

² La commissione è composta da soci della FSP. Il/la presidente della commissione è eletto dall'Assemblea dei delegati, gli altri membri dal Comitato direttivo.

³ Le modifiche dello statuto di redazione devono essere approvate dall'Assemblea dei delegati.

26 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 26 giugno 2010, in vigore dal 1° luglio 2010.

27 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013.

28 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013.

29 Abrogato giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015 (Commissione di ammissione).

30 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 30 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

31 Abrogata giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 30 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018 (Commissione della formazione postgraduale).

Art. 37bis³²**Organo di conciliazione**

- ¹ La FSP dispone di un Organo di conciliazione permanente.
- ² L'Organo di conciliazione cerca di risolvere le controversie in seno alla Federazione con una procedura semplice e veloce, in via conciliatoria ed extragiudiziale.
- ³ L'Organo di conciliazione pubblica annualmente un rapporto per l'Assemblea dei delegati.
- ⁴ L'Organo di conciliazione è composto da un minimo di tre fino a un massimo di cinque membri.
- ⁵ I compiti e le competenze dell'Organo di conciliazione sono definiti in un regolamento. Il regolamento deve essere approvato dall'Assemblea dei delegati.

UFFICIO DI REVISIONE**Art. 38³³****Ufficio di revisione e revisione limitata**

La FSP effettua la revisione in conformità con le disposizioni del Codice delle obbligazioni in materia di revisione limitata. Elegge quindi come organo preposto alla revisione un revisore abilitato.

SEGRETARIA GENERALE**Art. 39****Segreteria generale**

La Segreteria generale funge da centro operativo della FSP. È diretta dall'amministratrice/amministratore.

VI. FINANZE**Art. 40****Entrate**

- ¹ Le entrate della FSP consistono:
 - a. nei contributi dei soci;
 - b. nei contributi di terzi;
 - c. nei ricavi derivanti da pubblicazioni e servizi.

Incasso

- ² Su richiesta, le associazioni affiliate possono far riscuotere i contributi associativi dalla FSP. Le associazioni affiliate sono autonome nel determinare l'ammontare dei contributi associativi.

Riduzione del contributo

- ³ In casi opportunamente motivati i soci possono chiedere la riduzione del contributo associativo.

Art. 41**Responsabilità**

La FSP risponde solo con il proprio patrimonio. Non risponde delle obbligazioni assunte dalle associazioni affiliate; inversamente le associazioni affiliate o i soci non rispondono delle obbligazioni assunte dalla FSP.

Art. 42**Esercizio**

L'esercizio della FSP coincide con l'anno civile.

VII. PUBBLICAZIONI**Art. 43****Organo di pubblicazione**

La FSP dispone di un organo di pubblicazione ufficiale. La tariffa di abbonamento è inclusa nella quota annuale.

³² Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 26 giugno 2010, in vigore dal 1° luglio 2010.

³³ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 30 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 44

Soci straordinari

¹ I soci della FSP che all'entrata in vigore del presente statuto erano soci straordinari e che non soddisfano lo standard FSP conservano la qualità di socio straordinario fino alla loro uscita dalla FSP, con diritti e obblighi invariati.

Identificazione

² I soci straordinari devono identificarsi come tali, ossia «Psicologa straordinaria FSP/Psicologo straordinario FSP».

Ultime modifiche

Il presente statuto è stato approvato il 30 maggio 2008 dall'Assemblea dei delegati. Entra in vigore il 1° gennaio 2009. Sostituisce quello del 17 settembre 1987. Riveduto e approvato dall'Assemblea dei delegati il 26 giugno 2010, il 25 giugno 2011, il 22 giugno 2013, il 27 giugno 2015 e il 30 giugno 2018.

L'applicazione dello statuto della FSP è disciplinata nel Regolamento interno del 28 novembre 2008 (adottato dall'AD).

IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art 45

Regolamenti

¹ Gli organi della FSP sono autorizzati a emanare regolamenti per singoli ambiti di loro competenza.

² Nella misura in cui concernono diritti e obblighi di terzi o competenze di altri organi, i regolamenti devono essere sottoposti all'organo gerarchicamente superiore per approvazione.

³ L'amministratrice/amministratore compila un elenco dei regolamenti in vigore.

Art 46

Scioglimento della FSP

¹ Lo scioglimento della FSP è possibile soltanto mediante votazione assembleare a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Ricavato della liquidazione

² In caso di scioglimento della FSP, l'eventuale ricavato sarà trasferito ad una istituzione che persegue obiettivi simili a quelli della FSP.

Art 47

Testo facente fede

In caso di dubbi fa fede il testo originale tedesco del presente statuto.

Art 48

Foro competente

In caso di controversie, il foro competente è quello della sede della Segreteria generale.



FSP · Effingerstrasse 15 · 3008 Berna
T +41 31 388 88 00 · www.psychologie.ch